

STATUTO

- Articolo 1 -

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Corpo Bandistico Comunale 'GIOACCHINO ROSSINI' di Castions di Strada APS" ed assume la forma di associazione non riconosciuta.

L'associazione ha sede nel comune di Castions di Strada.

La variazione della sede all'interno del territorio comunale non costituirà modifica statutaria.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale e anche all'estero.

Visto l'uso comune si riferiscono alla medesima Associazione nomenclature come "Banda di Castions di Strada", "Filarmonica Comunale Castionese", "Banda Giovanile di Castions di Strada" e "Orchestra a fiati del Comune di Castions di Strada".

- Articolo 2 -

(Attività)

L'Associazione non ha scopi di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge le sue attività prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia. Conseguentemente sussiste l'incompatibilità assoluta fra cariche associative e cariche politiche.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, la promozione, la diffusione e la valorizzazione, con i mezzi più idonei, della cultura musicale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d)
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Leg. 117/2017 (art. 5 comma 1 lettera i)
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 lettera k)
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lettera l)

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a) Promuovere la formazione e la divulgazione della cultura musicale;
- b) Mantenere viva la tradizione bandistica castionese;
- c) Svolgere attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;

- d) Prevedere la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o da privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa; organizzare la tradizionale e triennale "Festa delle Bande nei Borghi";
- e) Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
- f) Incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura; della didattica e tecnica musicale;
- h) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
- i) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

- Articolo 3 -

(Soci)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali.

I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi ed accettando senza riserve le norme statutarie e regolamentari.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi all'interno dell'Associazione.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

- Articolo 4 -

(Tipologie soci)

I soci si distinguono in soci ordinari strumentisti, ordinari e soci onorari.

Sono soci ordinari strumentisti gli strumentisti per il periodo in cui fanno parte dell'organico musicale dell'associazione, prendono parte alle lezioni di musica e prestano gli eventuali servizi del corpo bandistico.

Sono soci ordinari tutti coloro, coinvolti nella vita associativa, che fanno domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Tale domanda dovrà essere esaminata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale dal consiglio direttivo dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 60 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà iscritto nel libro dei Soci.

L'ammontare della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti è valido motivo di esclusione dalla qualità di socio, come indicato all'art. 5 del presente Statuto.

La quota associativa non è a qualsiasi titolo trasmissibile per atto tra vivi e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale e quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Sono soci onorari:

coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo che può conferire tale qualifica a persone che si sono rese particolarmente benemerite verso l'Associazione. Essi godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

- Articolo 5 -

(Cause di cessazione del rapporto associativo)

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione.

La domanda di recesso va rivolta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio:

- Non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento interno, oppure le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Danneggi materialmente o moralmente in qualunque modo l'Associazione;
- Non sia in regola con il pagamento della quota associativa.

In caso di esclusione è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Un apposito regolamento attuativo regola gli adempimenti dei soci in occasione della cessazione della qualità di socio

- Articolo 6 -

(Diritti e doveri dei soci)

La qualifica di socio dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Se iscritto nel libro dei soci da almeno 2 mesi al diritto di voto nell'Assemblea dei soci.
- Se maggiorenne, alla nomina ed essere nominati alle cariche sociali
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 27;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e dà il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

- Articolo 7 -

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- L'organo di Controllo

- Articolo 8 -

(Elezioni)

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

Le elezioni degli organi sociali si terranno ogni tre anni, a partire dalla convocazione della prima Assemblea Ordinaria. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono candidarsi. Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

- Articolo 9 -

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea è sovrana ed è composta dalla generalità dei soci.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice delega scritta.

Nessun socio può disporre di più di tre voti compreso il suo.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

- Articolo 10 -

(Votazioni dell'assemblea)

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico e della relazione morale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno venticinque associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante invio di lettera fisica o elettronica indirizzata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'albo dell'associazione, presso la sede sociale ovvero sull'apposita pagina del sito internet, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni 20 (venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In alternativa la convocazione dell'Assemblea viene fatta con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni e che comunque garantiscano la comunicazione a tutti gli associati. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita se tra i soci presenti e rappresentati ci sono più della metà dei soci aventi diritto di voto; se ciò non si verifica, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno, in seconda convocazione, un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'Assemblea Straordinaria. Per la modifica dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- Articolo 11 -

(Compiti dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale, se previsto;
- Approvare la relazione morale del Presidente;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali incluso, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

- Articolo 12 -

(Votazioni dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati sulla base dell'articolo 2532 del Codice Civile.

La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente; le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto; nei casi di votazione segreta il Presidente provvede alla nomina di due scrutatori.

- Articolo 13 -

(Consiglio direttivo)

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato in numero dispari da sette a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile e l'art. 14 del presente Statuto riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla prima convocazione il Consiglio Direttivo nomina un Presidente ed un Vicepresidente scegliendolo fra i propri membri. Il Presidente è eleggibile per un numero massimo di 3 mandati successivi. Il Consiglio stesso può nominare, all'interno del Consiglio Direttivo, un Segretario che dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, rediga il verbale delle riunioni, adempia a tutte le mansioni di segreteria. Tale carica può essere cumulata con quella di Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina anche un Tesoriere, scegliendolo preferibilmente fra i propri membri, che si incarichi della esazione delle entrate e si occupi della gestione finanziaria dell'Associazione. Se il Consiglio lo ritiene opportuno, le cariche di Segretario e di Tesoriere, possono essere affidate ad una persona estranea all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, ovvero sull'apposita pagina del sito internet, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa la convocazione del Consiglio viene fatta con altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni e che comunque garantiscano la comunicazione a tutti i consiglieri. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono essere invitati senza diritto di voto:

- Il Maestro Direttore;
- Uno o più rappresentanti eletti tra i suonatori;
- I presidenti onorari;
- Il presidente del Collegio dei Revisori, se nominati;
- Il segretario ed il tesoriere nel caso non fossero già membri del consiglio;
- Ogni altra persona ritenuta utile per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Alla prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo viene nominato un consigliere onorario nella persona del Sindaco pro tempore o dell'Assessore Comunale alla Cultura.

Tale consigliere può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

- Articolo 14 -

(Incompatibilità)

Non è compatibile con l'elezione a componente del Consiglio Direttivo del Corpo Bandistico, e se già eletti devono dimettersi o vengono dichiarati decaduti la:

- nomina a componente del Governo nazionale, regionale, provinciale o locale;
- formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- l'assunzione di incarichi non elettivi a contenuto politico e/o posizioni direttive in una formazione politica;
- assunzione di altri incarichi, anche solo di tipo consulenziale - siano essi con compenso o a titolo gratuito - in istituzioni governative, economiche, sociali e culturali su designazione/proposta di un soggetto pubblico.

- Articolo 15 -

(Compiti del Consiglio)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) Proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) Redigere i regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- f) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) Curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- h) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- i) Fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- j) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) Promuove le iniziative e le manifestazioni sociali e può incaricare il Presidente di chiamare singoli soci o persone esterne all'Associazione, ma desiderose di contribuire alla realizzazione delle finalità sociali dell'Associazione, a vari incarichi di collaborazione allo scopo di permettere un migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- l) Programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione;
- m) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente o al Vice Presidente.

Inoltre può delegare ai suoi componenti specifiche materie in esecuzione delle decisioni prese.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Maestro Direttore e del Vice Maestro.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del c.c.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- Articolo 16 -

(Presidenti Onorari)

L'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, può nominare uno o più presidenti onorari, scelti tra i soci onorari e distinti per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti o deleghe di attività in capo al presidente.

Su invito del presidente può inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

- Articolo 17 -

(Cessazione Consiglieri)

In caso di dimissioni o di cessazione della carica di un consigliere, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo candidato alla carica di consigliere risultato non eletto, fino ad un massimo di tre consiglieri in surroga complessivi. I consiglieri nominati in surroga rimangono in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.

Qualora prima della scadenza del triennio il numero dei consiglieri si riduca a meno di cinque, per dimissioni o altri motivi, devono essere indette nuove elezioni per la nomina di un nuovo consiglio.

Vengono considerati dimissionari i consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

- Articolo 18 -

(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione che impegnano la stessa sia nei riguardi degli associati sia nei riguardi dei terzi. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione.

- Articolo 19 -

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

- Articolo 20 -

(I Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato o per delibera dell'assemblea dei soci o nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, è costituito da tre persone maggiorenni, anche non socie, che prestano il loro servizio gratuitamente e che vengono elette dall'Assemblea dei Soci.

Vengono elette revisori le persone candidate che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletta la persona più anziana.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esaminando il rendiconto economico predisposto dal Consiglio Direttivo, verificando almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

In caso di dimissioni o di cessazione della carica di un revisore, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di revisore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci; i revisori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Collegio dei Revisori.

- Articolo 21 -

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- Articolo 22 -

(Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario.

- Articolo 23 -

(Scioglimento)

L'eventuale scioglimento, proposto dal consiglio, viene deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza e le maggioranze indicate nell'articolo 10.

- Articolo 24 -

(Divisione Patrimonio)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere devoluto ad altra associazione che persegue le medesime finalità musicali, culturali o di utilità sociale ed è designata dall'Assemblea dei Soci o in alternativa alla Fondazione Italia Sociale; alla liquidazione provvederanno due liquidatori nominati dall'Assemblea dei soci.

La documentazione deve rimanere nella disponibilità dell'ultimo presidente per il periodo soggetto a verifica da parte degli organi finanziari.

- Articolo 25 -

(Patrimonio)

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile ed è costituito:

- Dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- Dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- Da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- Dal ricavato delle attività musicali;
- Dalle raccolte fondi;
- Da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- Articolo 26 -

(Probiviri)

In caso di divergenze o disaccordi interni all'Associazione deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta.

- Articolo 27 -

(Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

- Articolo 28 -

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."

- Articolo 29 -

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e succ. mod.

Castions di Strada, 30 marzo 2021

Il presidente

Il segretario

ALLEGATO ALL'ATTO N° 1655
(REGISTRATO)
20 APR. 2021

*Firma su delega del Direttore Provinciale

Gilberta Maria PRAGASSO